

COMMENTI

FATTURA ELETTRONICA DALL'1.1.2019: SINTESI DELLA PROCEDURA


Dall'1.1.2019 tutti gli operatori tenuti a certificare le operazioni effettuate con fattura saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche, ad eccezione dei contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati.

NB In sede di conversione del DL n. 119/2018 il Senato ha approvato 2 specifici emendamenti in base ai quali l'**esonero dalla fattura elettronica** è previsto anche per:

- le operazioni per le quali è richiesto l'**invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**;
- i **soggetti in regime ex Legge n. 398/91** (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del periodo d'imposta precedente **non superiori a € 65.000**. In caso di superamento del limite la fattura è emessa dal cessionario / committente. È inoltre previsto che, in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, l'obbligo di fatturazione è a carico del cessionario.

Per la conversione definitiva è necessario attendere l'approvazione da parte della Camera.


A decorrere dalla predetta data la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico da parte dei soggetti obbligati si considera "**non emessa**".



Per poter realizzare tale processo **ciascun soggetto deve scegliere il canale attraverso il quale inviare e ricevere** le fatture elettroniche (canale accreditato a Sdl ovvero PEC) e quali fasi effettuare / gestire direttamente e quali delegare all'intermediario / professionista.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il soggetto obbligato ad emettere fattura, **direttamente o tramite un intermediario**, deve "**creare**" la fattura elettronica **predisponendo lo specifico file (xml)** ed **inviare il file fattura al Sdl** che provvede all'inoltro della stessa al destinatario.



DATI OBBLIGATORI

Oltre alle consuete informazioni, in sede di predisposizione della fattura elettronica devono essere indicate alcune altre informazioni necessarie per il recapito della stessa al destinatario.

Preme evidenziare che deve essere sempre compilato il campo "**Codice Destinatario**".

L'assenza di tale dato è causa di scarto da parte del Sdl del file fattura. In particolare in tale campo può essere indicato:

- il **codice destinatario di 7 caratteri** alfanumerici dell'acquirente / committente;
- il **codice convenzionale "0000000"** se l'acquirente / committente:
 - è un "**privato**" (non titolare di P.IVA). In tal caso il soggetto che emette la fattura è tenuto a consegnare una **copia cartacea / analogica** della stessa, a meno che il cliente non la rifiuti;
 - ha scelto di ricevere la fattura **tramite PEC**. In tal caso va compilato il successivo campo "**PEC Destinatario**";
- il **codice convenzionale "XXXXXXX"** se la fattura è destinata ad un soggetto non residente (si è scelto di emettere fattura elettronica per un'operazione con / vs estero per la quale non vige l'obbligo).

Se nel file fattura il campo "**CodiceDestinatario**" contiene il valore "**0000000**" e il campo "**PECDestinatario**" non è compilato, il Sdl mette a disposizione il file fattura nell'**area riservata** dell'acquirente / committente nel **sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**.

NB In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del recente incontro con la stampa, tale ultima modalità di compilazione riguarda anche le fatture emesse ad un contribuente minimo / forfetario, al quale va consegnata una copia cartacea / analogica della fattura (come previsto per gli acquirenti / committenti "privati").

La **messa a disposizione** della fattura elettronica nella citata **area riservata** è utilizzata anche nel caso in cui il **canale indicato risulta non utilizzabile** (ad esempio, casella PEC piena o canale di trasmissione non attivo).

NB Quando la fattura è stata **soltanto predisposta** (il file xml è stato creato ma non è ancora stato inviato ed accettato dal Sistema), la stessa si considera ancora **non emessa**.
Va tuttavia evidenziato che, **una volta perfezionato l'invio** (il file è accettato dal Sistema), quale **data di emissione** della fattura viene considerata la **data riportata** (in sede di predisposizione del file) nel campo "**Data**" della sezione "**Dati generali**" del file xml.

CONTROLLI SDI PER L'ACCETTAZIONE DEL FILE FATTURA DA INOLTRE

Quanto Sdl riceve il file fattura dal cedente / prestatore effettua dei **controlli per l'accettazione / rifiuto** del file che riguardano:

- la **struttura del file** rispetto alle specifiche tecniche (aspetto di cui si "occupa" la procedura informatica utilizzata per la creazione del file fattura);
- l'**unicità** del file trasmesso nonché la relativa **integrità** (se firmato elettronicamente);
- la **correttezza formale** e l'**esistenza** in Anagrafe tributaria delle **partita IVA / codici fiscali** indicati in fattura;
- la **validità e autenticità del certificato di firma** nei casi in cui è presente la firma elettronica (non obbligatoria se la fattura è verso soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione);
- la **coerenza tra gli importi indicati** (ammontare dell'IVA in base all'imponibile e all'aliquota indicate);
- la **data di invio del file** (registrata dal Sistema) **rispetto a quella riportata in fattura**.

Se la fattura inviata viene:

- **accettata dal Sdl** (esito positivo dei citati controlli), la stessa si considera **emessa**, a prescindere dal successivo ricevimento da parte del destinatario;

- **scartata dal Sdl** (uno dei citati controlli ha dato esito negativo), la stessa si considera **non emessa**. Il cedente / prestatore deve provvedere a predisporre ed inviare nuovamente la fattura correggendo / rimuovendo la causa dello scarto entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto. In tale "nuova" fattura va richiamata la fattura scartata, in modo da dimostrare che il documento è stato emesso nei termini previsti rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.



In merito al termine entro il quale la fattura elettronica deve essere emessa si evidenzia che:

- **fino al 30.6.2019**, quindi per il primo semestre 2019, la fattura elettronica immediata potrà essere emessa **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA**;
- **dall'1.7.2019** la fattura elettronica immediata dovrà essere emessa **entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Resta inalterata la possibilità di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA


Come sopra schematizzato il Sdl, una volta accettato il file fattura inviato dal cedente / prestatore, provvede ad inoltrare lo stesso al destinatario (acquirente / committente).

A tal fine il committente / prestatore titolare di partita IVA deve **scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture elettroniche** (canale accreditato a Sdl / PEC / area riservata sito Internet "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate) e comunicare tale scelta ai propri fornitori.



Al fine di assicurarsi che le fatture elettroniche vengano recapitate all'indirizzo scelto è possibile **registrare il "Codice destinatario" ovvero l'indirizzo PEC nell'apposito registro dell'Agenzia delle Entrate**.

In tal modo, a prescindere da quanto viene indicato in fattura la stessa verrà sempre recapitata all'indirizzo risultante in tale registro.





Diversamente da quanto avviene nella fatturazione elettronica con la PA, nell'ambito della fatturazione elettronica tra soggetti passivi / privati in esame (B2B e B2C), l'acquirente / committente non può inviare al cedente / prestatore che ha emesso la fattura notifiche di avvenuta accettazione / rifiuto della fattura ricevuta tramite Sdl.

In altre parole, la fattura recapitata dal Sdl al destinatario (acquirente / committente) si presume sempre "accettata" da quest'ultimo. Eventuali errori andranno corretti tramite l'emissione di una nota di variazione da parte del soggetto che ha emesso la fattura errata.

DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA

L'individuazione della data di ricezione della fattura varia in base al canale attraverso il quale il file fattura viene recapitato come di seguito schematizzato.

Canale di trasmissione	Data in cui la fattura è ricevuta dal destinatario (T ₁)
Servizio PEC	Data presente all'interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al Sdl dal gestore di PEC del ricevente.
Servizio SdlCoop	Data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente.
Servizio SdlFtp	Data in cui termina con successo la trasmissione.
Messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia	Data in cui il soggetto ricevente / intermediario prende visione della fattura nell'area riservata. Diversamente, per i forfetari / minimi / agricoltori esonerati / "privati" la fattura si considera ricevuta alla data di messa a disposizione nell'area riservata.

Contribuenti minimi / forfetari

Come sopra evidenziato, in base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del recente incontro con la stampa, ai **contribuenti minimi / forfetari, come previsto per i "privati", va consegnata una copia cartacea / analogica della fattura emessa elettronicamente** (che il Sistema mette a disposizione nell'area riservata del sito Internet "*Fatture e corrispettivi*" degli stessi).

Gli stessi, quindi, **possono continuare a ricevere fatture d'acquisto in formato cartaceo / analogico e conservare le stesse in tale formato.**

Rimane comunque anche per tali soggetti la **possibilità di rifiutare la copia cartacea / analogica della fattura e scegliere il ricevimento della fattura elettronica.** In tal caso, anche il contribuente minimo / forfetario può scegliere il canale attraverso il quale ricevere il documento elettronico e poiché:

- i documenti in formato elettronica vanno obbligatoriamente conservati elettronicamente;
- i contribuenti minimi / forfetari sono obbligati alla conservazione delle fatture d'acquisto;

anche in capo al contribuente minimo / forfetario scatta l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO E DETRAZIONE IVA

In previsione dell'obbligo di fatturazione elettronica sono state introdotte importanti modifiche alle modalità ed ai termini di annotazione delle fatture nel registro degli acquisti. In particolare preme evidenziare che:

- è **abrogato l'obbligo di numerazione** progressiva delle fatture ricevute e conseguentemente di annotazione di tale numero sul registro degli acquisti;

- nell'ambito delle liquidazioni periodiche IVA è possibile detrarre l'IVA relativa alle fatture d'acquisto ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, escluse le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

DELEGA PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come sopra accennato, per la gestione della fatturazione elettronica è previsto che gli intermediari possono essere delegati dai propri clienti all'utilizzo di alcuni servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha separato la delega per la consultazione del cassetto fiscale da quella per i servizi di fatturazione elettronica prevedendo per ciascun ambito una specifica delega. In particolare i servizi di fatturazione elettronica consentono:

- la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- la registrazione dell'indirizzo telematico;
- la fatturazione elettronica e la conservazione delle fatture elettroniche;
- l'accreditamento e il censimento dispositivi dei distributori automatici.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA

Il contribuente può conferire la delega con una delle seguenti modalità:

- comunicando i dati dell'intermediario a cui è conferita la delega tramite l'apposita funzione "Fatturazione elettronica" disponibile nella propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso l'intermediario non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento per il perfezionamento della procedura di delega e, accedendo come intermediario, troverà il delegante tra i soggetti per i quali può "operare";

- compilando l'apposito modello e consegnandolo all'intermediario che provvede ad inviare all'Agenzia delle Entrate:

– i dati essenziali della delega cartacea ricevuta;

ovvero

– uno specifico file tramite PEC all'indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it;

- compilando l'apposito modello e consegnandolo, direttamente o tramite l'intermediario delegato, presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso l'intermediario, deve essere munito di procura speciale conferita per iscritto con firma autenticata.

SCADENZARIO Mese di DICEMBRE

Venerdì 7 dicembre

ROTTAMAZIONE-TER
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI
2017

Versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 da parte dei soggetti che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-bis", ex DL n. 148/2017, per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 30.9.2017, ai fini dell'ammissione alla c.d. "rottamazione-ter", di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, con differimento automatico del versamento dell'importo residuo ancora dovuto, da effettuare in unica soluzione entro il 31.7.2019. Come previsto dal testo approvato in sede di conversione dal Senato è possibile il pagamento rateale in 18 rate (anziché 10) le prime delle quali in scadenza il 31.7.2019 / 30.11.2019.

ROTTAMAZIONE-TER (Ri)AMMISSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000 – 2016	<p>Versamento della rata in scadenza nel mese di ottobre 2018 da parte dei soggetti che hanno usufruito della (ri)ammissione alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla definizione agevolata ex DL n. 193/2016 (il relativo importo doveva essere versato entro il 31.7.2018); • per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017; <p>ai fini dell'ammissione alla c.d. "rottamazione-ter", di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, con differimento automatico del versamento dell'importo residuo ancora dovuto, da effettuare in unica soluzione entro il 31.7.2019. Come previsto dal testo approvato in sede di conversione dal Senato è possibile il pagamento rateale in 18 rate (anziché 10) le prime delle quali in scadenza il 31.7.2019 / 30.11.2019.</p>
--	---

Lunedì 17 dicembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	<p>Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.</p>
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	<p>Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</p>
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	<p>Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	<p>Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</p>
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RIVALUTAZIONE TFR	<p>Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2018 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).</p>
INPS DIPENDENTI	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.</p>

INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
IMU SALDO 2018	Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2018.
TASI SALDO 2018	Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2018.

Giovedì 27 dicembre

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2018 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili) considerando le nuove soglie.</p> <p>Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici.</p> <p>I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>

Lunedì 31 dicembre

FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2018, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2018 – 2020	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite dall'1.11 al 31.12.2018 che intendono scegliere tale regime per il triennio 2018 – 2020.
IRAP OPZIONE 2018 – 2020	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite dall'1.11 al 31.12.2018, della comunicazione dell'opzione per la determinazione, dal 2018, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (l'opzione vincola il triennio 2018 – 2020).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di novembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato.
INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>

